

INFORMATIVA IN TEMA DI C.D. “WHISTLEBLOWING” (D.LGS. 24/23 – D.LGS. 231/01)

La presente informativa è finalizzata a comunicare a tutti gli stakeholder del Network QINTESI i contenuti, le modalità e le garanzie per l’inoltro in via riservata di segnalazioni di violazioni ed illeciti ai sensi del D.lgs. 8 giugno 2001, n. 231 in tema di “responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica” e del D.lgs. 10 marzo 2023, n. 24 recante “attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali”.

Destinatario della segnalazione

La gestione del canale interno di segnalazione per tutte le società del Network QINTESI [società di cui Qintesi S.p.A. detiene una partecipazione di controllo] è affidata all’Organismo di Vigilanza (ODV) nominato da QINTESI S.p.A. in attuazione del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo adottato ai sensi del D.lgs. 231/2001.

È possibile altresì inoltrare la segnalazione all’Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) tramite il canale esterno (art. 7 D.lgs. 24/2023) o con divulgazione pubblica tramite la stampa o mezzi elettronici in ossequio alle previsioni di legge.

Oggetto della segnalazione

La segnalazione può avere ad oggetto e riguardare comportamenti, atti od omissioni che ledono l’interesse pubblico o l’integrità della Società e che consistono in:

- 1) illeciti amministrativi, contabili, civili o penali che non rientrano nei numeri 3), 4), 5) e 6);
- 2) condotte illecite rilevanti ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, ovvero afferenti a presunta violazione del Modello di organizzazione, gestione e controllo e/o del Codice Etico adottati da QINTESI S.p.A., che non rientrano nei numeri 3), 4), 5) e 6);
- 3) illeciti che rientrano nell’ambito di applicazione degli atti dell’Unione europea o nazionali indicati nell’allegato al presente decreto ovvero degli atti nazionali che costituiscono attuazione degli atti dell’Unione europea indicati nell’allegato alla direttiva (UE) 2019/1937, seppur non indicati nell’allegato al presente decreto, relativi ai seguenti settori:
 - a. appalti pubblici;
 - b. servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo;
 - c. sicurezza e conformità dei prodotti;
 - d. sicurezza dei trasporti;
 - e. tutela dell’ambiente;
 - f. radioprotezione e sicurezza nucleare;
 - g. sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali;
 - h. salute pubblica;
 - i. protezione dei consumatori;
 - j. tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi;
- 4) atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell’Unione di cui all’articolo 325 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea specificati nel diritto derivato pertinente dell’Unione europea;

- 5) atti od omissioni riguardanti il mercato interno, di cui all'articolo 26, paragrafo 2, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, comprese le violazioni delle norme dell'Unione europea in materia di concorrenza e di aiuti di Stato, nonché le violazioni riguardanti il mercato interno connesse ad atti che violano le norme in materia di imposta sulle società o i meccanismi il cui fine è ottenere un vantaggio fiscale che vanifica l'oggetto o la finalità della normativa applicabile in materia di imposta sulle società;
- 6) atti o comportamenti che vanificano l'oggetto o la finalità delle disposizioni di cui agli atti dell'Unione nei settori indicati nei numeri 3), 4) e 5);
- 7) ogni altro atto o comportamento lesivo della dignità e del decoro aziendale e delle persone, atti discriminatori, abusi di ruolo, mansioni e/o posizione lavorativa, molestie, minacce, non rientranti nelle ipotesi di cui ai numeri precedenti.

Forma e contenuto della segnalazione

Il segnalante è tenuto a fornire tutti gli elementi utili a consentire una diligente e appropriata verifica ed in particolare:

- ▶▶ le proprie generalità o altre informazioni dalle quali possa evincersi, direttamente o indirettamente, l'identità del segnalante, con indicazione della posizione o funzione svolta nell'ambito dell'organizzazione dell'ente;
- ▶▶ una chiara e completa esposizione dei fatti oggetto di segnalazione, con enunciazione dei fondati sospetti, riguardanti violazioni commesse o che, sulla base di elementi concreti, potrebbero essere commesse nell'organizzazione della Società, nonché degli elementi riguardanti condotte volte ad occultare tali violazioni;
- ▶▶ le generalità dei soggetti coinvolti, ai quali è attribuita la violazione;
- ▶▶ con riferimento alle violazioni del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo (MOGC) e del Codice Etico di cui al D.lgs. 231/2001, le disposizioni, le procedure, i protocolli e/o le istruzioni operative in essi contenute e/o richiamate che si assumono violate;
- ▶▶ eventuali documenti che possano confermare o supportare la fondatezza della segnalazione.

Eventuali segnalazioni anonime potranno essere prese in considerazione per ulteriori verifiche solamente allorché le informazioni ivi contenute consentano di dar corso ad un'adeguata istruttoria nel rispetto di quanto previsto dalla presente procedura e dagli artt. 4, 5 e 12 D.lgs. 24/2023.

Modalità di inoltro e gestione della segnalazione

Le segnalazioni sono effettuate in forma scritta o orale con le seguenti modalità:

- ▶▶ tramite inoltro di comunicazione e-mail all'indirizzo odv@qintesi.it ovvero all'indirizzo segnalazioni@qintesi.it le cui credenziali di accesso sono a conoscenza esclusiva dello stesso Organismo di Vigilanza;
- ▶▶ tramite lettera raccomandata da inviare presso la sede legale della Società all'attenzione dell'Organismo di Vigilanza di QINTESI S.p.A., in busta chiusa e con l'apposizione all'esterno della dicitura "Comunicazione riservata";
- ▶▶ verbalmente mediante dichiarazione resa nel corso di incontro richiesto all'Organismo di Vigilanza e fissato entro un termine ragionevole;
- ▶▶ tramite inoltro di comunicazione a mezzo di form dedicato presente all'interno dell'area intranet aziendale.

Nel caso di segnalazione effettuata oralmente, previo consenso della persona segnalante,

essa è documentata mediante registrazione su dispositivo o in un verbale, che la persona segnalante può verificare, rettificare e confermare mediante la propria sottoscrizione.

La segnalazione interna presentata ad un soggetto diverso dall'Organismo di Vigilanza è trasmessa, a cura del ricevente e nel rispetto delle garanzie di riservatezza, a quest'ultimo entro sette giorni dal suo ricevimento, dando contestuale notizia della trasmissione alla persona segnalante.

Procedura di gestione della segnalazione

L'Organismo di Vigilanza di QINTESI S.p.A. rilascia alla persona segnalante avviso di ricevimento della segnalazione entro sette giorni dalla data di ricezione, potendo richiedere ogni integrazione utile o necessaria.

Esso procede a sentire la persona coinvolta, e ove lo richieda, anche mediante procedimento cartolare, attraverso l'acquisizione di osservazioni scritte e documenti. L'Organismo di Vigilanza fornisce riscontro alla segnalazione entro tre mesi dalla data dell'avviso di ricevimento o, in mancanza di tale avviso, entro tre mesi dalla scadenza del termine di sette giorni dalla presentazione della segnalazione.

In qualunque momento il segnalante può chiedere informazioni all'Organismo di Vigilanza sullo stato di avanzamento del procedimento mediante l'invio di apposita richiesta, utilizzando le stesse modalità usate per la trasmissione della segnalazione.

Obbligo di riservatezza

Il contenuto e l'identità della persona segnalante e qualsiasi altra informazione da cui essa possa evincersi, direttamente o indirettamente, non possono essere rivelate, senza il consenso della persona segnalante, a persone diverse da quelle competenti a ricevere o a dare seguito alle segnalazioni ed espressamente autorizzate a trattare tali dati.

Misure di protezione

Nei confronti del segnalante si applicano le misure di protezione previste dal capo III del D.lgs. 24/2023 ed in particolare:

- ▶▶ **Divieto di ritorsione** – il segnalante non potrà essere destinatario di ritorsioni in ragione della segnalazione effettuata, tali intendendosi:
 - licenziamento, sospensione o misure equivalenti;
 - retrocessione di grado o mancata promozione;
 - mutamento di funzioni, cambiamento del luogo di lavoro, riduzione dello stipendio, modifica dell'orario di lavoro;
 - sospensione della formazione o qualsiasi restrizione dell'accesso alla stessa;
 - note di merito negative o referenze negative;
 - adozione di misure disciplinari o di altra sanzione, anche pecuniaria;
 - coercizione, intimidazione, molestie, ostracismo;
 - discriminazione o comunque trattamento sfavorevole;
 - mancata conversione di un contratto di lavoro a termine in un contratto di lavoro a tempo indeterminato, laddove il lavoratore avesse una legittima aspettativa a detta conversione;
 - mancato rinnovo o risoluzione anticipata di un contratto di lavoro a termine;
 - danni, anche alla reputazione della persona, in particolare sui social media, o pregiudizi economici o finanziari, comprese la perdita di opportunità economiche e la perdita di redditi;
 - inserimento in elenchi impropri sulla base di un accordo settoriale o industriale formale o informale, che può comportare l'impossibilità per la persona di

- trovare un'occupazione nel settore o nell'industria in futuro;
- conclusione anticipata o annullamento del contratto di fornitura di beni o servizi;
- annullamento di una licenza o di un permesso;
- richiesta di sottoposizione ad accertamenti psichiatrici o medici.

Gli atti assunti in violazione del divieto di ritorsione sono nulli.

Le persone che siano state licenziate a causa della segnalazione hanno diritto a essere reintegrate nel posto di lavoro, ai sensi dell'art. 18 L. 300/1970 o dell'art. 2 D.lgs. 23/2015, in ragione della specifica disciplina applicabile al lavoratore.

Il segnalante destinatario di atti di discriminazione ha altresì diritto ad adire l'autorità giudiziaria affinché adotti tutte le misure, anche provvisorie, per assicurare tutela alla situazione giuridica soggettiva azionata, ivi compresi il risarcimento del danno, la reintegrazione nel posto di lavoro, l'ordine di cessazione della violazione del divieto di discriminazione e la dichiarazione di nullità degli atti così adottati.

- ▶▶ Limitazione della responsabilità – non è punibile l'ente o la persona che riveli o diffonda informazioni sulle violazioni coperte dall'obbligo di segreto o relative alla tutela del diritto d'autore o alla protezione dei dati personali ovvero riveli o diffonda informazioni sulle violazioni che offendono la reputazione della persona coinvolta o denunciata, quando, al momento della rivelazione o diffusione, vi fossero fondati motivi per ritenere che la rivelazione o diffusione delle stesse informazioni fosse necessaria per svelare la violazione e la segnalazione è stata effettuata.
- ▶▶ Rinunce e transazioni – le rinunce e le transazioni, integrali o parziali, che hanno per oggetto i diritti e le tutele previsti dal D.lgs. 24/2023 non sono valide, salvo che siano effettuate nelle forme e nei modi di cui all'art. 2113 co. 4 c.c.

Nota informativa

Con la presente comunicazione si rende altresì noto che:

- ▶▶ le segnalazioni non possono essere utilizzate oltre quanto necessario per dare adeguato seguito alle stesse;
- ▶▶ nell'ambito di un eventuale procedimento disciplinare, l'identità della persona segnalante non può essere rivelata, ove la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione, anche se conseguenti alla stessa. Qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione e la conoscenza dell'identità della persona segnalante sia indispensabile per la difesa dell'incolpato, la segnalazione sarà utilizzabile ai fini del procedimento disciplinare solo in presenza del consenso espresso della persona segnalante alla rivelazione della propria identità;
- ▶▶ la persona segnalante dovrà essere avvisata mediante comunicazione scritta delle ragioni della rivelazione dei dati riservati, nell'ipotesi di cui sopra, nonché nelle procedure di segnalazione interna ed esterna quando la rivelazione dell'identità della persona segnalante e delle informazioni ad essa relative è indispensabile anche ai fini della difesa della persona coinvolta;
- ▶▶ ove sia accertata, anche con sentenza di primo grado, la responsabilità penale della persona segnalante per i reati di diffamazione o di calunnia o comunque per i medesimi reati commessi con la denuncia all'autorità giudiziaria o contabile ovvero la sua responsabilità civile, per lo stesso titolo, nei casi di dolo o colpa grave, le tutele di cui al capo III del D.lgs. 24/2023 non sono garantite ed alla persona segnalante o denunciante è irrogata una sanzione disciplinare. La disposizione si applica anche nei

casi di segnalazione o denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o divulgazione pubblica anonime, se la persona segnalante è stata successivamente identificata ed ha subito ritorsioni, nonché nei casi di segnalazione presentata alle istituzioni, agli organi e agli organismi competenti dell'Unione europea.

Trattamento dei dati personali

Il trattamento dei dati personali conferiti dal soggetto segnalante avviene ai fini della gestione delle segnalazioni di violazioni in attuazione del D.lgs. 231/01 e del D.lgs. 24/2023, sulla scorta delle seguenti basi giuridiche:

Legge: ricezione segnalazione, conduzione istruttoria
Consenso dell'interessato: rivelazione dell'identità del segnalante nei casi previsti dal D.lgs. 24/2023

Il trattamento dei dati è svolto con modalità cartacee ed anche telematiche ad opera di soggetti formalmente incaricati.

Il trattamento non prevede processi decisionali automatizzati, compresa la profilazione, rientranti nell'ambito di applicazione dell'art. 22 Reg. UE 2016/679.

I dati personali sono conservati su server ubicati all'interno dell'Unione Europea.

Il titolare ha svolto una valutazione di impatto e predisposto adeguate misure di sicurezza a protezione dei dati personali.

Le segnalazioni interne e la relativa documentazione sono conservate per il tempo necessario al trattamento della segnalazione e comunque non oltre cinque anni a decorrere dalla data della comunicazione dell'esito finale della procedura di segnalazione, nel rispetto degli obblighi di riservatezza e dei principi di liceità del trattamento.

Al soggetto interessato è riconosciuto l'esercizio gratuito dei diritti previsti dagli artt. 15 – 22 Reg. (UE) 2016/679 (GDPR) nei limiti di cui all'art. 2-undecies D.lgs. 196/2003 qualora dall'esercizio di tali diritti possa derivare un pregiudizio effettivo e concreto alla riservatezza dell'identità della persona che segnala violazioni di cui sia venuta a conoscenza in ragione del proprio rapporto di lavoro o delle funzioni svolte, ai sensi del D.lgs. 24/2023.